

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona di Ancona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 30 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete